

## Parte Speciale 4

# I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	22/07/2020

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

<b>FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01</b>
<p><b>Omicidio colposo : art. 589 c.p.</b> E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>	<p>Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzioni pecuniaria in misura pari a 1.000 quote</li> <li>▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno</li> </ul> <p>Al di fuori di tale ipotesi, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote</li> <li>▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</li> </ul>
<p><b>Lesioni colpose gravi o gravissime : art. 590 c.p.</b> E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La lesione si considera <u>grave</u> nel caso in cui (art. 583, I comma c.p.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</li> <li>- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.</li> </ul> <p>La lesione è <u>gravissima</u> se dal fatto deriva (art, 583, II comma c.p.):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanzione pecuniario non superiore a 250 quote</li> <li>▪ Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</li> </ul>

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **CENNI AL TU 81/08**

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/08 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

### **ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA'**

In tema di reati colposi commessi in violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che il d. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"*.

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p><b>INDIVIDUAZIONE DI RUOLI, POTERI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA</b></p> <p><b>DEFINIZIONE DEL BUDGET DI SPESA IN MATERIA DI SICUREZZA</b></p> <p><b>VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL DVR</b></p> <p><b>GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 105/15 (c.d. Seveso III)</b></p> <p><b>SELEZIONE DELLE DITTE APPALTATRICI E GESTIONE DEGLI APPALTI</b></p> <p><b>GESTIONE DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amministratore Delegato</li> <li>▪ CdA</li> </ul> <p><b>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Power Plants Operation</li> <li>▪ Finance and Back Office</li> <li>▪ HSE, Asset Management &amp; Permitting</li> <li>▪ Procurement</li> <li>▪ Legal &amp; Corporate Affairs</li> </ul> <p><b>Centrale di Fiume Santo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Power Plant Manager</li> <li>▪ Area Ambiente, AIA, Safety, Performance e Qualità</li> <li>▪ RDD / RSGQA</li> <li>▪ RSPP/RSGS</li> </ul>	<p><b>ALTO</b></p>

**ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE****GESTIONE DELLE EMERGENZE****INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE  
IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Capo Sezione Esercizio
- Capo Sezione Manutenzione (e Vicario dell'impianto)
- 

**I DESTINATARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché rspp, Collaboratori esterni e Partner, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP"), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, si ricorda FS ha definito un chiaro **organigramma in materia di sicurezza** che individua i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro che è stato identificato per il personale della Società presente in Centrale nella figura del Power Plant Manager, dotato di una specifica procura al riguardo alla quale si rinvia per il dettaglio e che si intende qui integralmente richiamata.

In merito, riprendendo quanto già precisato nella Parte Generale del Modello (par. 3.3), si ricorda che la Centrale di Fiume Santo rientra tra i siti a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/15 (c.d. Seveso III) ed il Power Plant Manager è stato individuato anche quale responsabile "Seveso" e Responsabile Ambientale.

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente;
- i Lavoratori;
- i Terzi Destinatari, ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito: a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza e salute di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse.

In ultimo si precisa che presso la Centrale è presente anche personale di EP Produzione Spa. In questo caso il Power Plant Manager di Fiume Santo è stato individuato quale Delegato dal Datore di Lavoro di EPP.

**La Centrale di Fiume Santo è certificata da enti certificatori esterni secondo lo standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001).**

**Alla luce della struttura appena descritta, di seguito si riporta un riepilogo generale e non esaustivo del Documento di Valutazione dei**

**Rischi (di seguito, anche 'DVR').**

Al di là del riepilogo di cui al paragrafo successivo, per il dettaglio e l'aggiornamento della valutazione dei rischi, si rinvia al DVR redatto, che qui si intende richiamato e che deve considerarsi parte integrante della presente Parte Speciale. Attraverso questo richiamo si intende infatti creare un legame dinamico ed effettivo tra il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 e la valutazione dei rischi effettuata ai sensi del TU 81/08.

### **FOCUS SULL'IDENTIFICAZIONI DEI RISCHI**

I rischi individuati sono il risultato del processo di valutazione dell'importanza del rischio stesso e della conseguente decisione se lo stesso possa essere considerato accettabile (ovvero ridotto ad un livello che sia coerente con quanto enunciato nella Politica della Organizzazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili) da parte della Organizzazione e sono identificati attraverso l'analisi dei processi svolti dalle diverse figure dell'organizzazione nei luoghi di lavoro. Gli stessi sono riassumibili in:

#### **1) Rischi di infortunio**

Principalmente correlato ad attività lavorative, ambienti e attrezzature di lavoro, impiantistica.

In generale sono stati esaminati, ai fini di un'estrapolazione dei diversi rischi di tipo infortunistico:

- i luoghi di lavoro (aree di transito, spazi di lavoro, porte, scale, ecc.);
- le attrezzature di lavoro;
- apparecchiature ed impianti elettrici;
- viabilità e mezzi in movimento;
- caduta dall'alto;
- caduta materiali dall'alto;
- incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi;
- rischio elettrico;
- rischio meccanico;



- atmosfere esplosive;
- luoghi confinati;
- apparecchi in pressione;
- infortuni in itinere.

## **2) Rischi per la salute dei lavoratori**

In particolare quelli connessi a:

- caratteristiche generali dei locali di lavoro (illuminazione e ricambio dell'aria, umidità, riscaldamento ecc.);
- servizi igienico - assistenziali;
- movimentazione manuale dei carichi;
- uso videoterminale;
- ergonomia e postura;
- campi elettromagnetici;
- rumore;
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- amianto;
- vibrazioni;
- radiazioni(ottiche e ionizzanti).

## **3) Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali**

In particolare per quanto riguarda:

- l'informazione e la formazione del personale;

- l'acquisto dei materiali e delle attrezzature di lavoro;
- l'affidamento di lavori in appalto o contratto d'opera;
- la gestione delle situazioni di emergenza;
- la presenza di donne in stato di gravidanza, di minori, personale di madrelingua non italiana, ecc..
- lo stress lavoro correlato;

In definitiva sono state individuate delle grandi categorie di rischi:

#### **Rischi di infortunio**

- Caduta dall'alto: rischio che ha l'operatore di cadere a causa di inefficienti o insufficienti protezioni di luoghi sopraelevati: ad esempio rischio di precipitare a terra a causa del cedimento di un parapetto non stabile.
- Caduta materiali dall'alto: rischio che del materiale posto in posizione sopraelevata rispetto all'operatore cada, si sganci e colpisca persone poste sulla sua verticale (es. caduta di materiale posto su scaffalature).
- Urti, colpi: rischio che può avere l'operatore muovendosi in zone ingombrate di materiale di andare a sbattere contro ostacoli.
- Compressioni: rischio dovuto allo schiacciamento tra materiali e l'operatore.
- Punture, tagli e abrasioni: rischio che ha l'operatore nel maneggiare materiali appuntiti o con bordi taglienti o nell'utilizzo di utensili.
- Scivolamenti: rischio che ha l'operatore di scivolare e cadere transitando in zone dove la pavimentazione sia scivolosa a causa es. di umidità, acqua, ecc... presenti sul pavimento.
- Rischio elettrico: rischio che si configura durante gli interventi che presuppongono l'utilizzo e le manovre di apparecchiature elettriche in bassa ed in media tensione (attivazione di pompe in manuale, riarmo relé termici, inserimento e disinserimento interruttori, ecc..), dovuto alla elettrocuzione sia diretta (es. contatto con cavi elettrici scoperti), sia indiretta (es. contatto con parti metalliche di macchine non adeguatamente isolate o non messe a terra).
- Rischio meccanico: a) rischio di contatto con organi in movimento di macchine e parti di impianto es. pompe, ventilatori, alberi.. b) rischio di proiezione di materiale dovuta a possibili guasti/malfunzionamenti di parti in pressione degli impianti, o organi in movimento o a seguito di attività manutentive, eseguite da personale di manutenzione o da appaltatore che possono originare proiezione di schegge (molatura, taglio, foratura, ecc..) e coinvolgere personale di esercizio eventualmente operante in aree limitrofe; c) rischio legato all'eventuale uso di utensili durante l'attività di esercizio; d) rischio di urto dovuto alla presenza di tubazioni,

strutture, supporti, valvole, cunicoli ed apparecchiature varie.

- Atmosfere esplosive: rischi legato alla possibilità di eseguire ispezioni in aree con pericolo di formazione di atmosfere esplosive, ossia miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
- Luoghi confinati: rischio dovuto a possibili interventi legati al processo manutentivo (attività diretta o ispezione ditte terze) eseguiti dal personale in ambienti chiusi e/o ristretti, angusti e/o scarsamente illuminati e/o ventilati. Per luogo confinato s'intende qualsiasi spazio che presenti difficoltà di accesso e di uscita e scarsa o assente ventilazione. Spesso i luoghi confinati presentano accumuli di gas, vapori o polveri tossici, infiammabili o esplosivi e carenza o eccesso di ossigeno. Tra i luoghi confinati sono inclusi serbatoi, silos, tubazioni, gallerie, cunicoli, pozzetti, fognature, caldaie, macchinario idraulico (condotte e turbine).
- Apparecchi in pressione: rischio legato alla presenza di impianti, attrezzatura, bombole e condotte contenenti fluidi in pressione (vapore, acqua, azoto, metano, propano, CO<sub>2</sub>) a diversi livelli di temperatura e pressione.
- Lavoro in itinere: rischio di alcuni operatori di esposizione a incidenti automobilistici durante i trasferimenti in automobile per motivi di lavoro fra sedi di lavoro differenti

#### **Rischi per la salute dei lavoratori**

- Rischi ergonomici
- Posturali: l'operatore per ragioni di lavoro si può trovare ad assumere posture non ergonomiche;
- Movimentazione manuale dei carichi: l'operatore nella movimentazione dei carichi per ragioni di peso, dimensioni, o movimenti da compiere si può trovare ad assumere posture di lavoro non ergonomiche.
- Videoterminali: l'operatore addetto a postazioni di lavoro munite di videoterminali per molte ore si trova esposto a rischi per la vista, per gli occhi e a problemi di postura e di affaticamento fisico e mentale
- Microclima: rischio legato all'esposizione dell'operatore a condizioni interne ambientali non confortevoli dovute a valori fuori dai parametri di benessere della temperatura, umidità dell'aria, velocità dell'aria per le particolarità del lavoro che viene svolto.
- Illuminazione: l'illuminazione di un ambiente di lavoro in cui il dipendente si trova ad operare, può essere tale da non consentire una visione ottimale in funzione dell'attività svolta e delle caratteristiche dell'operatore; ai fini di una corretta valutazione dell'ergonomia visiva nei confronti dei dipendenti vanno valutati l'intensità luminosa incidente su di una superficie, l'angolo di riflessione e la tonalità (UNI 10380).
- Rischi psicosociali

- Rischio stress lavoro correlato
- Si tratta del rischio di stress dovuto a uno squilibrio tra le richieste avanzate nei confronti dei lavoratori e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste. Fattori comuni di stress legato all'attività lavorativa comprendono la mancanza di controllo sull'attività svolta, richieste inadeguate rivolte ai lavoratori e la mancanza di sostegno da parte dei colleghi e della direzione.

Tra i fattori da considerare in relazione allo stress si annoverano:

- l'eccessivo carico di lavoro;
  - la possibilità che i lavoratori abbiano il controllo dello svolgimento delle proprie attività;
  - la comprensione o meno del proprio ruolo da parte dei lavoratori;
  - le relazioni interpersonali, inclusi problemi quali molestie e violenza;
  - il sostegno dei colleghi e dei responsabili;
  - la formazione necessaria per eseguire le mansioni affidate.
- Rischi fisici
  - Campi elettromagnetici: la presenza di potenziali sorgenti di emissione di campi elettromagnetici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz (art. 207 D.Lgs. 81/2008), quali schermi video, apparecchi mobili, ripetitori WiFi, locale server, può dar adito a rischi per la salute dei lavoratori.
  - Rumore: rischio di esposizione a rumore durante il lavoro;
  - Agenti chimici e agenti chimici pericolosi: rischio legato alla presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici (art. 222 D.Lgs. 81/2008), ossia tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; gli agenti chimici pericolosi sono: “1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N),e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65(N),e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un

rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

- Agenti biologici: rischio di esposizione a qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- Amianto: rischio di esposizione rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (Legge 27 marzo 1992, n. 257 e CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO D. Lgs. 81/2008).
- Vibrazioni: rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 200 D.Lgs. 81/2008 - a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
- Radiazioni (ottiche e ionizzanti): rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche, ossia tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm (art. 214 D. Lgs 81/2008), e a radiazioni ionizzanti, "radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni" (Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

#### **Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali**

- Informazione e formazione del personale: l'organizzazione attua una procedura che definisce un programma di formazione e informazione a tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; detto programma contiene informazioni sui nominativi, sui ruoli, mansioni e modalità di formazione e informazione ai dipendenti sulle tematiche di salute e sicurezza applicabili con riferimento all'attività specifica di pertinenza di ciascun lavoratore
- Acquisto di materiale ed attrezzature: l'organizzazione provvede ad eseguire gli acquisti di materiali e attrezzature seguendo prassi e procedure consolidate che individuano in maniera precisa e puntuale ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione; in fase di appalto è sempre richiesta al fornitore la fornitura congiunta di tutta la documentazione prevista (manuali uso e manutenzione, certificati di conformità) e la marcatura CE per le attrezzature ed i macchinari; in base alle indicazioni del costruttore si procederà all'organizzazione della manutenzione delle attrezzature e macchinari cui si aggiungeranno, eventualmente, le ispezioni, i controlli e le verifiche previste dalla normativa nazionale vigente
- Affidamento dei lavori in appalto: l'organizzazione adotta uno strumento organizzativo (procedura) che definisce i ruoli,

responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere. La Società elabora un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

E' inoltre definita all'interno della Società, nell'ambito delle attività di Procurement (svolta in service da EPP), una procedura specifica che definisce le modalità di qualifica (documentazione minima da produrre in fase di appalto) con i fornitori e trattisti. Tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori nella scelta e nell'orientamento delle gare di appalto

Sono inoltre sempre previste, da procedura, nelle gare di appalto apposite "clausole contrattuali" standard, le Condizioni Generali di Fornitura, riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

- Misura e monitoraggio delle prestazioni. La società adotta uno strumento organizzativo (procedura) che disciplina:
  - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
  - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti"
  - modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
  - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni
- Consultazione e comunicazione. La società organizza, almeno una volta l'anno, riunioni periodiche di tutte le figure competenti per il riesame, la verifica e l'analisi delle problematiche nella gestione delle tematiche di salute sicurezza e igiene dei luoghi e delle attività di lavoro; di detti incontri la Società né da inoltre adeguata diffusione all'interno dell'organizzazione
- Gestione delle emergenze. La gestione delle emergenza e il piano di evacuazione sono assoggettati a procedura ed è presente un "Piano di Emergenza" in linea con quanto previsto dal sistema di gestione certificato e dalla normativa per i Siti a Rischio di Incidente Rilevante ex D.Lgs. 105/15.
- Lavoratrici gestanti. Le attività lavorative tipiche del personale di FS sono perfettamente compatibili con lo stato di gravidanza, prevedendo mansioni tipiche di ufficio.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

### I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure adottate in materia di sicurezza.

E' inoltre fatto espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs 81/08);
- rispettare tutta la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- rispettare la normativa prevista in merito alla gestione dei rischi di incidente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 105/15 e successive modifiche ed i relativi adempimenti;
- rispettare tutte le procedure previste dal Sistema di gestione della Sicurezza;
- rispettare eventuali normative che dovessero essere emesse a livello nazionale, regionale e/o locale, per far fronte ad emergenze sanitarie diffuse al di fuori dei luoghi di lavoro ma che possono comportare rischi anche in ambito lavorativo (quali ad es. misure atte a contrastare la diffusione ed il contagio di epidemie o simili);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008 e dal D.Lgs. 105/15;

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In particolare FS **opera assicurando**:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 e dal D.Lgs. 105/15 che disciplinano in materia dettagliata gli adempimenti in capo alla Società.

E' inoltre **obbligo** della Società valutare i processi critici per la sicurezza aziendale quali insiemi di rischi più ampi rispetto alla semplice sommatoria dei rischi legati alle singole attività.



### **I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Il SGIAS, permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività di Centrale.

In tale contesto, infatti, la Centrale stabilisce e persegue obiettivi e traguardi documentati in materia di ambiente e sicurezza tra cui, a titolo esemplificativo:

#### **Compliance in merito al TU 81/08**

La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) che è conforme allo standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001) e al D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene la gestione della sicurezza, nonché alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale.

Si precisa che il Sistema di Gestione adottato è integrato anche in conformità alla normativa a prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante prevista dal D.Lgs. 105/15 (c.d. Seveso III).

Il Sistema di Gestione Integrato adottato dalla Società si articola in specifiche procedure e consiste in:

#### **Piani annuali e pluriennali:**

- individuano i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- garantiscono la comunicazione a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

#### **Prescrizioni:**

- disciplinano ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definiscono criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplinano ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- definiscono le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

#### **Organizzazione e responsabilità (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - RSPP):**

- prevedono una sua formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;

- prevedono tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

**Organizzazione e responsabilità: addetti del servizio di prevenzione e protezione - SPP:**

- prevedono una formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

**Organizzazione e responsabilità: Medico competente:**

- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definiscono la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

**Disposizioni normative:**

- disciplinano ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- disciplinano modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- disciplinano modalità di rendicontazione delle spese;
- disciplinano la tracciabilità delle attività effettuate.

**Sistema di deleghe di funzioni:**

- garantisce la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- garantisce la sussistenza di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- garantisce la sussistenza di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

**Valutazione dei rischi: "Ruoli e Responsabilità":**

- disciplina ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei

Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

- prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

**Documento di valutazione dei rischi:**

- contiene il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- contiene l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

**Organizzazione e Responsabilità: "Incaricati Emergenze":**

- prevede una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

**Organizzazione e Responsabilità: "Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili":**

- prevede una formale designazione nell'ambito delle attività in appalto del Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della normativa vigente;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

**Controllo operativo: "Affidamento Compiti":**

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di

lavoratori;

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

**Controllo Operativo: “Misure di prevenzione e protezione”:**

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

**Gestione delle emergenze:**

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze;
- si coordina con quanto previsto in merito alla gestione delle emergenze dalla normativa applicabile per la prevenzione del rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/15 e s.m.).

**Consultazione e Comunicazione:**

- prevedono riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e l’adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione.

**Diffusione delle informazioni:**

- disciplina ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- disciplina l’identificazione l’informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all’attività produttiva.

**Formazione sensibilizzazione e competenze:**

- disciplina ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d’uso;
- disciplina i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;

- disciplina l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- disciplina i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

**Rapporti con fornitori e trattisti: "Informazione e coordinamento":**

- definiscono ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

**Rapporti con fornitori e trattisti "qualifica":**

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

**Rapporti con fornitori e trattisti "clausole contrattuali":**

- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

**Rapporti con fornitori e trattisti "Monitoraggio dei fornitori":**

- identifica ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

**Gestione degli asset:**

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset, in termini di manutenzione ed ispezione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni: infortuni e incidenti:**

- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";

- disciplinano le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni: "altri dati":**

- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

**Audit sulla Sicurezza sul Lavoro:**

- definisce la tempistica per la programmazione delle attività di audit;
- definisce le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- definisce le modalità di registrazione degli audit;
- definisce le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- definisce le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- definisce le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

**Reporting:**

- garantisce la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti:
- agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- ai risultati degli audit;
- al risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- alle spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

**Conduzione del processo di riesame.**

definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale attraverso

lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

**Compliance in merito al D.Lgs. 105/15 e successive modifiche (c.d. Seveso III)**

**Relativamente agli obblighi inerenti le attività di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti ex D.Lgs. 105/15 e s.m., la Società opera assicurando:**

- l'individuazione della figura di gestore e di responsabile dello stabilimento (se diversa da quella del gestore) ai sensi del D.Lgs. 105/15 che tenga conto della struttura organizzativa della società e del settore di attività;
- l'individuazione di ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- l'individuazione di ruoli, responsabilità e modalità per il censimento degli stabilimenti a rischio, con l'identificazione delle sostanze pericolose e la successiva trasmissione della notifica, comprensiva delle informazioni richieste dal D.Lgs. 105/15 (e s.m.), alle Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, CTR, Regione, Prefetto, etc.);
- la predisposizione e l'aggiornamento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 105/15;
- l'esistenza e l'attuazione del piano di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza;
- l'individuazione dei soggetti responsabili della predisposizione, della verifica, dell'aggiornamento e della revisione del piano di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza;
- l'elaborazione del Rapporto di sicurezza nei termini e nelle modalità stabilite dal D.Lgs. 105/15 e s.m. per gli stabilimenti di soglia superiore e la trasmissione dello stesso alle autorità competenti;
- l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- l'esistenza ed il rispetto del Piano di Emergenza Interno e l'individuazione dei soggetti responsabili della sua predisposizione e del suo riesame conformemente a quanto dettagliatamente previsto dalla normativa;
- l'individuazione dei soggetti responsabili dell'invio delle informazioni utili al Prefetto per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno e alle altre autorità competenti;
- l'individuazione dei soggetti responsabili che devono presentare la documentazione richiesta dal D.Lgs. 105/15 e s.m. al fine di



ottenere il nulla osta di fattibilità per la realizzazione di un eventuale nuovo stabilimento di soglia superiore o per la modifica di uno esistente qualora richiesto;

- l'individuazione dei soggetti responsabili di cooperare nella diffusione delle informazioni alla popolazione e di comunicare agli altri gestori le informazioni utili a riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani emergenza interni, qualora lo stabilimento rientri tra quelli individuati nelle c.d. aree ad effetto domino, ossia quegli stabilimenti per i quali la probabilità o possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa della posizione geografica;
- l'individuazione dei soggetti responsabili che devono fornire alle autorità competenti previste dal D.Lgs. 105/15 e s.m. (Prefettura, CTR, Questura etc.) tutte le informazioni relative all'accadimento di un incidente rilevante con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa;
- l'individuazione dei soggetti responsabili che devono immediatamente adottare le misure previste dal piano di emergenza interno in caso di accadimento di un incidente rilevante;
- l'individuazione dei soggetti legittimati a rapportarsi con la PA in occasione delle ispezioni previste dal D.Lgs. 105/15 e s.m. Per quanto riguarda le modalità ed i principi da rispettare nella gestione dei rapporti con i pubblici funzionari durante le visite ispettive si rinvia a quanto previsto dalla Parte Speciale 1 del presente Modello Organizzativo dedicata ai reati contro la PA.
- la predisposizione dei piani di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento a rischio, compreso il personale interessato di imprese appaltatrici o subappaltatrici, che definisca modalità, criteri e tempi di erogazione della formazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono trasmettere alla ditta appaltatrice, o alle altre eventuali ditte subappaltatrici, le informazioni sui rischi inerenti lo svolgimento dell'attività appaltata, con particolare riferimento circa le misure e le azioni di sicurezza adottate dalla Società;
- la previsione dei soggetti responsabili che devono individuare le ditte appaltatrici e la previsione di controlli preventivi sull'esistenza delle richieste capacità tecniche professionali a svolgere tale attività;
- l'inserimento di clausole contrattuali contenenti sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto alla cautele in materia di sicurezza.



## ELEMENTI DI RACCORDO TRA D.LGS. 81/08, D.LGS. 231/01 E OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001)

- Centrale di Fiume Santo

Elementi costitutivi del modello 231		Elementi costitutivi del SGS previsto da OHSAS 18001:2007	Rif. 18001	Rif. Proc. Interna	Titolo Procedura [Fiume Santo]
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione aree/attività sensibili	Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo	4.3.1	PAS-FO-G02	Valutazione degli aspetti ambientali e valutazione dei rischi
	Valutazione del rischio reato	Requisiti di legge e di altro tipo	4.3.2	PAS-FO-G03	Gestione delle prescrizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza
Introduzione/adequamento codice etico	Codice etico	Politica per la S&SL	4.2		[Politica ambientale e sicurezza]
Realizzazione/adequamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità	4.4.1	PAS-FO-G04	[Organigrammi, nomine ed incarichi]
		Obiettivi e programma(i)	4.3.3		Obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento
	Formazione	Competenze, formazione e consapevolezza	4.4.2	PAS-FO-G05	Formazione del personale
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione, partecipazione e consultazione	4.4.3	PAS-FO-G06	Consultazione e partecipazione - Comunicazioni interne ed esterne riguardanti la gestione ambientale della sicurezza
	Documentazione e tracciabilità	Documentazione	4.4.4	PAS-FO-G01	Emissione e formati delle procedure e delle istruzioni
	Controllo della documentazione	4.4.5			

		Controllo delle registrazioni	4.5.4	PAS-FO-G07	operative Gestione delle registrazioni
			4.4.6	PSI-FO-I02	Pericolo di esplosione: aree pericolose per la presenza di polvere di carbone
				PSI-FO-I03	Pericolo di esplosione: aree pericolose per la presenza di gas idrogeno
				PSI-FO-I04	Pericolo di esplosione: aree di ricarica carrelli elevatori
				PSI-FO-O01	Dispositivi di Protezione Individuale
				PSI-FO-O02	Gestione dell'Olio Combustibile Denso
				PSI-FO-O03	Gestione amianto
				PSI-FO-O04	Gestione dell'esposizione ad agenti biologici
				PSI-FO-O05	Gestione delle attività in luoghi confinati
				PSI-FO-O06	Gestione della verifica delle attrezzature da lavoro
				PSI-FO-O07	Gestione della sicurezza nelle attività in appalto
				PSI-FO-O08	Gestione delle aree con pericolo di esplosione
				PSI-FO-O09	Gestione del rischio chimico
				PSI-FO-O10	Controllo presenze personale esterno
				PSI-FO-O11	Messa in sicurezza apparecchiature ed impianti
				PSI-FO-	Acquisto, impiego e
	Gestione operativa attività sensibili	Controllo operativo Preparazione e risposta alle emergenze			

			4.4.7	O13 PSI-FO-O14 PSI-FO-O15 PSI-FO-O16  PAS-FO-G12 PAS-FO-G13  PSI-FO-O12 PAS-FO-G08 PSI-FO-I01	detenzione delle sostanze pericolose Predisposizione del D.U.V.R.I. Gestione del rischio connesso ai videoterminali Controllo e manutenzione apparecchiature di prevenzione incendio Gestione delle modifiche Selezione e controllo appaltatori e fornitori Gestione degli incidenti Gestione delle emergenze Piano di Emergenza Interno
Istituzione/attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza	Monitoraggio e Verifica (I li-vello)	Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1	PAS-FO-G09 PAS-FO-G07 PSI-FO-O17	Sorveglianza e controllo Gestione delle registrazioni Sorveglianza sanitaria
		Audit interno	4.5.5	PAS-FO-G11	Modalità di esecuzione degli audit interni
		Indagine degli incidenti	4.5.3.1		
		Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3.2	PAS-FO-G10	Gestione delle non conformità Azioni correttive e azioni preventive
		Controllo delle registrazioni	4.5.4		

		Valutazione delle conformità	4.5.2	PAS-FO-G03	Gestione delle prescrizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza
		Riesame della Direzione	4.6	PAS-FO-G12	Riesame della Direzione e programma ambientale e di salute e sicurezza
	Organismo di Vigilanza Monitoraggio e Verifica (II livello)	Non previsto	-		
Istituzione/ adeguamento si-stema disciplinare	Sistema disciplinare	Non previsto	-		

### **PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI**

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, Fiume Santo Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione delle procedure previste dal sistema di gestione della sicurezza in adesione allo standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001), al TU 81/08 e al D.Lgs. 105/15;
- la predisposizione del DVR ai sensi del TU 81/08;
- l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidente rilevanti, quali ad esempio il Piano di Emergenza Interno;
- il sistema di deleghe e la definizione di un organigramma in materia di sicurezza e di prevenzione del rischio di incidente rilevante;
- la diffusione di una propria "Politica di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, per l'Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro";
- l'attuazione delle c.d. "Safety Walk";
- un'articolata attività di comunicazione e formazione, che tra le altre cose prevede l'obbligo, per i soggetti esterni (suddivisi per categoria) che devono entrare in Centrale, di effettuare la c.d. "induction" e superare il relativo test di apprendimento;
- coordinamento tra le varie funzioni centrali di governo e di gestione.;
- la predisposizione e condivisione con le figure responsabili in materia di sicurezza di HSE Report (settimanali e mensili).

**Si precisa che tutta la documentazione sopra citata o comunque adottata dalla Società in materia di sicurezza e di prevenzione del rischio di incidente rilevanti, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.**

### REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali previste in materia di sicurezza o di violazioni, anche potenziali, delle norme previste dal TU 81/08 e dal D.Lgs. 105/15 e ss mm, deve immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere a tutela della sicurezza o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Inoltre, il RSPP deve comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- immediatamente:
  - eventuali infortuni sul lavoro occorsi all'interno della società rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01
  - eventuali accadimenti di incidenti rilevanti ex D.Lgs. 105/15 e s.m.;
  - eventuali verbali di ispezioni in materia di sicurezza posti in essere da autorità;
  - eventuali audit effettuati in materia sia da parte di personale interno, che da parte di consulenti esterni e certificatori;
- periodicamente, almeno una volta all'anno:
  - il verbale della riunione periodica ex art. 35 del TU 81/08 da parte del RSPP;
  - check list periodica con relativi allegati.